

# La tutela dell'immagine su Internet: l'utilizzo del ritratto altrui sulla rete e il fenomeno dei *Social network*

La diffusione su Internet di siti finalizzati alla socializzazione tra gli utenti, c.d. *social network*, che consentono la condivisione di informazioni e dati personali, nonché di contenuti riguardanti opere dell'ingegno altrui comporta molto spesso – anche inconsapevolmente – la violazione dei diritti di terzi.

**Andrea Maria Mazzaro**, Avvocato in Milano

**S**i esaminano le ripercussioni dei *social network* sui diritti dei terzi, soffermandosi sulle conseguenze dell'immissione in rete del ritratto altrui quale attività lesiva del diritto dell'immagine della persona. Si dedica poi attenzione alle responsabilità della violazione da ascrivere al soggetto autore dell'immissione dei dati in rete, nonché ai terzi intermediari che hanno prestato il servizio di intermediazione quali gli *Internet Service Provider*.

## IL CASO

Tizio, registratosi su di un sito *online*

che consente la condivisione con i propri amici di informazioni, il caricamento di *file* audio e video, nonché lo scambio di messaggi, decide di pubblicare sulla propria pagina personale, tra le altre, alcune fotografie scattate durante il periodo degli studi superiori. Tuttavia Caio, ex compagno di liceo di Tizio, rinvenendo tra le immagini che lo ritraggono una in particolare ripresa durante una manifestazione studentesca e ritenendo che il contenuto e il contesto siano assai distanti dalla contemporaneità della propria vita, chiede all'autore della pubblicazione di rimuovere prontamente le immagini che lo ritraggono.

## TRATTAZIONE

La diffusione dei *social network* (quali *Facebook*, *MySpace* o *LinkedIn*) ha vissuto in tempi recentissimi uno sviluppo talmente veloce da superare anche quelle che potevano essere le previsioni più ottimistiche (*Facebook*, il sito che probabilmente ha visto crescere le proprie adesioni in maniera più veloce ed ampia rispetto ad altri, ha dichiarato nell'aprile 2009, 200 milioni di aderenti nel mondo e, sempre nell'aprile 2009, 9 milioni di aderenti in Italia).

La peculiarità dei *social network* risiede nella possibilità per gli aderenti di condividere aspetti personali della propria vita, non di rado anche intimi, oltre a contenuti che spesso appartengono a terzi, ma che si considerano significativi per comunicare e trasmettere passioni ed emozioni. A tale informazioni viene consentito di accedere agli amici e molto spesso anche agli sconosciuti proprio con lo scopo di trovare delle affinità e, appunto, socializzare virtualmente.

I sistemi informatici consentono di immettere con molta facilità informazioni di se stessi, riflessioni di qualunque genere, anche di carattere politico, pubblicare *file* contenenti foto, video, musica, nella convinzione di agire in uno spazio personale in cui esporre la propria vita privata: «I servizi di *social network* sembrano mettere in discussione il concetto di spazio individuale nella sua accezione sociale. I dati personali divengono accessibili pubblicamente (e a livello globale) secondo modalità e in quantità sinora sconosciute; soprattutto, ciò avviene nei riguardi di un'enorme quantità di immagini e video digitali» (Garante per la protezione dei dati personali, *Rapporto e Linee-Guida in materia di privacy nei servizi di social network* "Memorandum di Roma", 3-4 marzo 2008). **La diffusione** pressoché **illimitata** nello spazio e nel tempo **può**, quindi, **comportare la violazione di** diritti di terzi quali i **diritti della personalità**, i **diritti d'autore**, la *privacy*, in tutti quei casi che l'utilizzo dei dati e dei contenuti non sia preceduto

## PUNTI RILEVANTI

- 1** Il diritto all'immagine è un diritto della personalità. lamente con il consenso di questa e senza recarne pregiudizio al decoro o alla reputazione.
- 2** Il ritratto della persona può essere esposto so-

## PUNTI CONTROVERSI

- 1** Forma e limiti del consenso alla pubblicazione dell'immagine. seguito della pubblicazione online e soggetti responsabili.
- 2** Violazione dei diritti dell'immagine altrui a

da un'autorizzazione o non ne vengano rispettati i termini e le modalità d'uso. Tuttavia, alla facilità di caricamento delle informazioni e materiali sulla rete non corrisponde una medesima semplicità nell'eliminazione dei dati che continuano ad essere conservati nei *server* dei *social network* contribuendo così nel perpetuare l'illecito utilizzo dei dati e dei contenuti altrui coperti dal diritto d'autore.

## PUNTI CONTROVERSI

- 1** Forma e limiti del consenso alla pubblicazione dell'immagine.

### Il Consenso

La tutela dell'immagine delle persone viene ricondotta unanimemente nella categoria dei diritti della personalità «e pur non essendo specificatamente indicato dalla Costituzione, deve certamente ricondursi ai diritti fondamentali dell'uomo, in quanto, attraverso di esso, si protegge un aspetto di quell'intimità (*privacy*), che ormai è reputata un valore primario della persona» (DI NICOLA, *L'atto di disposizione del diritto all'immagine ha, dunque, natura non pa-*

*trimoniale*, in «Contr. e Impr.» 2005, 2, 463).

La disciplina in materia di immagine trova nell'ordinamento italiano un duplice livello di tutela: l'art. 10 c.c. che dispone i limiti di pubblicazione dell'immagine di una persona e nel caso di violazione o, comunque, pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa, statuisce la possibilità di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria per far cessare l'abuso e condannare al risarcimento del danno, nonché gli artt. 96-98, l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore, in seguito anche solamente Lda) che disciplinano il ritratto di una persona vietandone l'esposizione, la riproduzione o la commercializzazione senza il consenso della stessa, salvo le utilizzazioni libere. Pur utilizzando il Codice civile e la Lda i termini, rispettivamente, immagine e ritratto, si ritiene che debbano essere considerati come sinonimi (cfr. L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza - Diritto d'autore*, Giuffrè 2007, 308; M. VENTURELLO, *Usò di immagine di persona per scopi commerciali e tutela cautelare*, in «Dir. Ind.» 2008, 6, 598).

**Il diritto all'immagine si configura, quindi, come un diritto assoluto della persona che non può essere fatto oggetto di utilizzo da parte di terzi senza il consenso dell'interessato. Il consenso**, che può essere prestato senza necessità di forme particolari e conferito anche implicitamente (così Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2006, n. 11491, in

«Mass. Giur. It.» 2006), purché sia inequivocabilmente interpretabile in tal senso (così Trib. Milano 28 novembre 1996, in «AIDA» 1997, 481), **costituisce un negozio unilaterale**, avente ad oggetto non il diritto personalissimo e inalienabile all'immagine, ma soltanto il suo esercizio (Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, in «Danno e Resp.» 2004, 11, 1149).

**Una volta prestato il consenso tuttavia l'uso dell'immagine resta vincolata ai limiti** – di tempo, luogo e scopo – **imposti dal titolare del diritto**, se il consenso è espresso, o dalle circostanze, interpretando il comportamento della persona ritrattata se il consenso è tacito. Si pensi al caso dell'invitato alla celebrazione di un matrimonio che si presta a farsi fotografare con gli sposi: certamente qui il consenso è da ritenersi tacitamente prestato, tuttavia l'uso che potranno fare gli sposi delle immagini della persona ritrattata sarà limitato alla pubblicazione su di un albo di nozze da mostrare ad amici e parenti, ma non potrà certamente essere utilizzato per scopi commerciali.

**Il consenso è valido esclusivamente a favore del soggetto o dei soggetti nei confronti dei quali è stato prestato** (Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 1997, n. 5157, in «Dir. Autore» 1998, 500) e qualora sia collegato ad una determinata prestazione, si intenderà prestato anche ai legittimi *aventi causa* del soggetto autorizzato all'utilizzo. Tuttavia, l'ammissibilità di un consenso tacito o implicito è stata ritenuta da una recente pronuncia del Tribunale di Roma

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### ART. 10 C.C.

#### Abuso dell'immagine altrui.

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'Autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

### ART. 96, L. 22.04.1941, N. 633

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

### ART. 98, L. 22.04.1941, N. 633

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 88, ultimo comma.

ammissibile per la normativa civilistica e sul diritto d'autore, ma non con riferimento a quella sulla *privacy* (Trib. Roma 12 marzo 2004, in «Danno e Resp.» 2005, 8-9, 879; M. VENTURELLO, *op. cit.*, 598). Alcune perplessità sono state espresse altresì in merito alla possibilità di revocare o meno il consenso dopo che è stato espresso: se da una parte viene ammessa la revoca del consenso trattandosi di un diritto della personalità e come tale assoluto e incondizionato, dall'altra vi è chi ritiene che la revoca non possa essere ammessa quando il consenso è stato espresso in un vero e proprio negozio avente per oggetto una controprestazione a carattere patrimoniale (L.C. UBERTAZZI, *op. cit.*, 309), salvo il limite della lesività dell'onore, della reputazione e del decoro della persona ritrattata, diversamente la revoca esporrà il soggetto al risarcimento dei danni cagionati (DI NICOLA, *op. cit.*, 482).

#### Le libere utilizzazioni

Pertanto, **il requisito per ritenere lecita la pubblicazione dell'immagine di una persona è il consenso che la stessa** (o i figli, il coniuge o i genitori e, mancando questi, dai fratelli e dalle sorelle e, in loro mancanza, dagli ascendenti e discendenti fino al quarto grado, come previsto dall'art. 96, comma 2, Lda) **deve validamente esprimere**, salvo si tratti di utilizzazioni che non necessitano di un consenso specifico rientrando nelle fattispecie di libere utilizzazioni giustificate da esigenze di carattere pubblico e sociale.

In tali casi, tassativi ed eccezionali e pertanto applicabili in maniera restrittiva, l'utilizzo del ritratto è consentito ai sensi dell'art. 97 Lda. Oltre alle ragioni collegate a necessità di giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, la deroga disposta dalla Lda riguarda due ipotesi principali: il caso di notorietà della persona ritrattata, o quello della riproduzione collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Relativamente alla prima ipotesi, la notorietà o il pubbli-

co ufficio ricoperto non giustifica qualsivoglia riproduzione dell'immagine a prescindere dal consenso, poiché la *ratio* della deroga va ricercata nell'interesse pubblico all'informazione (Cass. civ., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8838, in «Mass. Giur. It.», 2007) e, pertanto, non può essere giustificato l'uso di un'immagine di una persona nota, anche se inquadrata nella cornice di un pubblico avvenimento, se per fini puramente commerciali, in particolare pubblicitari (L.C. UBERTAZZI, *op. cit.*, 314). Analoga esimente per finalità giornalistica e informativa è prevista dagli artt. 136 e 137 del Codice *privacy* (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) che ad ogni buon conto non sostituiscono né abrogano le previsioni previste dalla Lda.

Tali **deroghe trovano tuttavia il limite della lesione dell'onore alla reputazione e al decoro della persona ritrattata**

(art. 97, comma 2, Lda):

«L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui è quindi abusiva non soltanto quando avviene senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee a limitare la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltosi in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima» (B. CUNEGATTI, *Danno all'immagine e responsabilità dell'Internet Service Provider*, in «Dir. Internet» 2008, 2, 137). Poi, qualora la riproduzione dell'immagine ledesse anche la “reputazione” della persona

---

## La pubblicazione di un'immagine è lecita se vi è il consenso delle persona raffigurata

interessata, questo potrebbe integrare il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p.

#### Immagine e *privacy*

Tra le informazioni definite quale "dato personale" dal Codice *privacy* (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) deve ricondursi anche il ritratto fotografico in quanto informazione relativa alla persona fisica, almeno in tutti quei casi in cui la fotografia sia idonea a fornire informazioni relative ad una persona identificata o identificabile (B. CUNEGATTI, *op. cit.*, 138). Essa può contenere anche informazioni riguardanti dati sensibili, come lo stato di salute, le opinioni politiche, le preferenze sessuali (cfr. Garante per la protezione dei dati personali, decisione 16 maggio 2002).

Così, la pubblicazione della foto di Caio ritratto durante una manifestazione studentesca richiama informazioni riferite alla sfera dei dati sensibili [si pensi anche

al caso in cui l'autore del caricamento della foto in rete fornisca nella didascalia dell'immagine ulteriori informazioni: anch'esse potrebbero costituire violazione di dati personali e sensibili quali potrebbe essere anche l'utenza cellulare infatti «In tema di tutela penale della *privacy*, ai fini della configurabilità del reato d'illecito trattamento di dati (art. 167, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), tra i "dati personali" definiti dall'art. 4, comma 1, lett. b), del citato decreto rientra anche il numero di utenza cellulare» Cass. pen., Sez. III, 23 ottobre 2008, n. 46203].

Come accennato, i dati immessi nella rete il più delle volte non consentono un "oblio" una volta cancellati dal sito in essi contenuti «**Il concetto di oblio non esiste su Internet.** I dati, una volta pubblicati, possono rimanerci letteralmente per sempre – anche se la persona interessata li ha cancellati dal sito "originario", possono esistere copie presso soggetti terzi; appartengono a quest'ultima categoria i servizi di ar-

chivistica e la funzione di "cache" disponibile presso un notissimo motore di ricerca. Inoltre, alcuni fornitori di servizi rifiutano di ottemperare (o non ottemperano affatto) alle richieste degli utenti di ottenere la cancellazione di dati e, soprattutto, di interi profili» (Garante per la protezione dei dati personali, *Rapporto e Linee-Guida in materia di privacy nei servizi di social network "Memorandum di Roma"*, 3-4 marzo 2008). L'esigenza di vedere riconosciuto un "diritto all'oblio" appare ancora più forte se si considerano le conseguenze prospettate dal Garante *privacy* circa i possibili utilizzi delle immagini «le foto possono trasformarsi in identificatori biometrici universali all'interno di una rete ed anche attraverso più reti. Negli ultimi anni sono migliorate in misura notevole le prestazioni dei *software* di riconoscimento del volto, e risultati ancora "migliori" arriveranno in futuro. Si osservi che, una volta associato un nome ad una foto, possono essere messe a rischio anche la *privacy* e la sicurezza di altri profili-utente, magari basati sull'uso di pseudonimi o addirittura di dati anonimi – ad esempio per quanto riguarda i profili di possibili *partner*, che in genere contengono una foto e informazioni personali, ma non il vero nome del singolo interessato. Inoltre, l'ENISA (l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e delle Informazioni) ha richiamato l'attenzione su una tecnologia emergente (CBIR, *content-based image retrieval*) che offre ulteriori opportunità di localizzare gli utenti associando gli elementi identificativi di determinati ambienti o luoghi (ad esempio, un dipinto appeso in una stanza, o un edificio visibile nell'immagine) ai dati relativi all'ubicazione contenuti in un database» (Garante per la protezione dei dati personali, *Rapporto e Linee-Guida in materia di privacy nei servizi di social network "Memorandum di Roma"*, 3-4 marzo 2008).

A maggior ragione appare fondata la richiesta di Caio di veder eliminate le foto che lo ritraggono dalla pagina perso-

## Il concetto di "oblio" non esiste su Internet

nale di Tizio non avendo mai prestato il proprio consenso alla pubblicazione e non essendovi scriminanti che escludano la necessità di richiedere il consenso: infatti, pur essendo la foto stata tratta da un avvenimento svoltosi in pubblico, la finalità della pubblicazione non ha carattere informativo, ma puramente ludico.

## **2** **Violazione dei diritti dell'immagine altrui a seguito della pubblicazione online e soggetti responsabili.**

Da quanto sopra descritto, l'immissione di dati e di informazioni *online*, nello specifico su un sito di *social network*, può comportare numerose violazioni dei diritti altrui quali, tra gli altri, la violazione del diritto d'autore del creatore di un'opera musicale e se abbinato ad un *videoclip*, anche dei realizzatori del videogramma; la violazione del diritto spettante al fotografo sulla fotografia; tra queste – fattispecie su cui ci siamo concentrati in questo breve articolo – l'uso illegittimo del ritratto altrui.

L'esposizione, pubblicazione o sfruttamento dell'immagine altrui al di fuori dei casi consentiti dalla legge danno all'interessato la possibilità di attivarsi per la cessazione dell'abuso, fatta salva la possibilità di agire per richiedere il risarcimento del danno.

**L'azione inhibitoria**, prevista dall'art. 163 Lda, **può consistere:** *a) nell'inibizione dall'ulteriore uso del ritratto; b) nell'ordine di sequestro del materiale su cui è stato riprodotto il ritratto; c) nell'ordine di distruzione delle copie, dei negativi o altri materiali su cui è contenuta la riproduzione dell'immagine abusivamente riprodotta (L.C. UBERTAZZI, *op. cit.*, 310).*

Resta salvo, come detto, il risarcimento del danno che può essere un danno patrimoniale diretto, inteso come lucro cessante, ossia la somma che l'interessato avrebbe chiesto se avesse acconsentito allo sfruttamento dell'immagine (il c.d. prezzo del consenso), nonché patrimoniale indiretto derivante dalla diminuzione della stima, del decoro o della reputazione della persona ritrattata

presso il pubblico, ed infine non patrimoniale nelle ipotesi in cui la violazione costituisca anche reato (così Trib. Roma 28 gennaio 1992, in «Foro It.» 1992, I, 3127 «Nell'ipotesi è risarcibile unicamente se l'abuso ha recato offesa alla reputazione del ritrattato in modo da integrare gli estremi del reato di diffamazione»).

Un'eventuale azione potrà, quindi, essere intrapresa dal titolare del diritto all'immagine nei confronti di Tizio, autore dell'immissione in rete delle immagini violando il diritto della personalità altrui, nonché nei confronti dell'intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione (artt. 158 e 163 Lda): pertanto potrà essere chiamato a rispondere il sito su cui si trovano i contenuti oltre all'*Internet Service Provider* (ISP) stante la commissione dell'illecito per tramite dello strumento telematico.

A fronte di una contrapposta impostazione circa la responsabilità imputabile agli ISP, da un lato chi la ritiene affine a quella disegnata per gli editori e i direttori di giornale, dall'altro coloro i quali l'assimilano a quella dei gestori di reti telefoniche, gli artt. 14-17, D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (di attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione) hanno diversificato il caso del *provider* che si limita a fornire la connessione alla rete da quello che offra ulteriori servizi, coordinandosi con le previsioni della Lda.

In particolare le categorie di ISP vengono così suddivise:


1) Responsabilità nell'attività di semplice trasporto: *mere conduit* (art. 14, D.lgs. n. 70/2003).

La prima attività viene definita di "semplice trasporto" ed esclude la responsabilità del *provider* a condizione che: *a)* non si dia origine alla trasmissione; *b)* non selezioni il destinatario della trasmissione; *c)* non selezioni né modifichi le informa-

---

**Può essere chiamato a rispondere il sito su cui si trovano i contenuti**

## IL RAGIONAMENTO



### Schema di ragionamento:

- 1 L'utilizzo dell'immagine altrui richiede il consenso, espresso o anche implicito o tacito, della persona ritrattata.
- 2 Non è richiesto il consenso unicamente in alcune eccezioni tassative volte a dare un equilibrio alle due opposte esigenze di riservatezza per il titolare dell'immagine, di diritto di informazione del pubblico e diritto di cronaca della stampa.
- 3 Nell'ipotesi di illecito utilizzo dell'immagine altrui l'interessato può agire per la tutela del suo diritto.
- 4 Potrà esperire un'azione inibitoria volta ad impedire l'ulteriore uso del ritratto, anche per mezzo di sequestro o distruzione del materiale su cui è stata riprodotto, o è contenuta l'immagine.
- 5 È possibile richiedere il risarcimento del danno che può essere patrimoniale diretto e indiretto, nonché non patrimoniale nel caso in cui l'illecito costituisca reato.

zioni trasmesse. In tali casi, l'ISP sostanzialmente opera come un gestore telefonico.

Può essere richiesto in via d'urgenza da parte dell'Autorità giudiziaria, o quella amministrativa l'impedimento, o la cessazione delle violazioni commesse da terzi.

- 2) Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea: *caching* (art. 15, D.lgs. n. 70/2003).

La seconda categoria ricomprende gli ISP che forniscono un'attività di memorizzazione temporanea automatica delle informazioni. Tuttavia, nel momento in cui il *provider* viene a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse, deve

agire prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso. Anche in questo caso può essere richiesto all'ISP di attivarsi per porre fine o impedire le violazioni commesse da terzi.

- 3) Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni: *hosting* (art. 16, D.lgs. n. 70/2003).

Tale previsione riguarda il caso del *provider* che memorizza le informazioni fornite da un destinatario del servizio. In tal caso, l'ISP andrà esente da responsabilità a condizione che non sia a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al cor-

rente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione. Non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Ad ogni buon conto, gli ISP non sono gravati di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (art. 17, D.lgs. n. 70/2003).

## CONCLUSIONI

L'utente dei *social network* che immette nella rete ritratti altrui, nonché conte-

nuti relativi ad opere dell'ingegno e altri dati e informazioni riguardanti terzi, qualora non venga espressamente autorizzato o non agisca nei limiti del consenso ottenuto, può rispondere per la violazione dei diritti all'immagine o diritti d'autore altrui.

Analoga responsabilità potrà attribuirsi all'intermediario quale il proprietario del sito su cui sono stati immessi i contenuti o l'*Internet Service Provider*, qualora siano consapevoli della presenza di materiale sospetto e non si adoperino per accertarne l'illiceità, oppure siano a conoscenza dell'antigiuridicità dei contenuti e non intervengano impedendo o ponendo fine alle violazioni commesse. ■

## GIURISPRUDENZA RILEVANTE

### FORMA E LIMITI DEL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'IMMAGINE

#### *Orientamento maggioritario*

**Cass. civ., Sez. I, 1.09.2008, n. 21995, «Giust. civ. Mass.» 2008, 9, 1302**

Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96, l. n. 633/1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate.

**Trib. Torino, ord., 9.07.2008, «Dir.**

**Autore» 2009, 2, 324, nota di SARACENO**  
Fermo restando la giurisprudenza in merito al consenso implicito alla diffusione del ritratto della persona da parte del fotografo, l'acquisto presso il fotografo dei diritti inerenti la fotografia in sé non può ritenersi comprensivo, se non in presenza di specifica prova, anche del diritto di diffondere e utilizzare per scopi commerciali il ritratto contenuto nella foto.

**Cass. civ., Sez. III, 13.04.2007, n. 8838, «Giust. civ. Mass.» 2007, 4**

In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari.

**Cass. civ., Sez. I, 29.09.2006, n. 21172, «Giust. civ. Mass.» 2006, 9**

L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97, l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pub-

blicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.

**Cass. pen., Sez. V, 12.10.2004, n. 42643, «Cass. pen.» 2006, 1, 95**

Secondo quanto prevedono l'art. 10 c.c. e l'art. 97, comma 1, l. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, è civilmente illecita la pubblicazione dell'immagine altrui senza consenso dell'interessato, quando non sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ovvero quando sia comunque tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Ne deriva che per aversi illecito civile è sufficiente che la pubblicazione leda anche solo il "decoro" della persona ritratta, dovendosi riferire il relativo concetto, in contrapposizione a quello di onore in senso stretto, a tutte le qualità diverse da quelle morali, come la dignità fisica o intellettuale o professionale di una persona. Mentre, perché da tale pubblicazione discenda anche la punibilità a titolo di diffamazione, è indispensabile la lesione della "reputazione" della persona interessata, giacché il reato di cui all'art. 595 c.p. è integrato, appunto,

## GIURISPRUDENZA RILEVANTE

dalla lesione dell'altrui reputazione, dovendosi intendere per tale l'opinione sociale dell'onore di una persona.

**Trib. Roma 12.03.2004, «Danno e Resp.» 2005, 879, nota di Tassone**

Poiché l'immagine rientra fra i dati personali protetti dalla normativa sulla *privacy*, il consenso al suo utilizzo non può essere tacito o implicito (secondo quando stabiliva la giurisprudenza formatasi sulle disposizioni dettate dalla legge sul diritto d'autore in materia di diritto all'immagine), ma deve essere espresso ai sensi dell'art. 23 Codice della *privacy*.

**RISARCIMENTO DEL DANNO***Orientamento maggioritario*

**Cass. civ., Sez. III, 16.05.2008, n. 12433, «Giust. civ. Mass.» 2008, 5, 744**

L'illecita pubblicazione dell'imma-

gine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in

particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, comma 2, l. n. 633/1941 sulla protezione del diritto di autore.

**App. Roma, Sez. I, 11.04.2005**

La tutela del diritto alla reputazione che, nell'ampia previsione normativa dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97, l. 22 aprile 1941, n. 633, comprende quella del decoro della persona, può essere fatta valere per inibire la reiterata riproduzione di immagini od atteggiamenti del singolo, non strumentali ad esigenze di pubblica conoscenza, i quali pur se collegati a caratteristiche diffuse nel costume sociale e normalmente valutate con simpatia, implicino aspetti di risibilità ovvero comportamenti sociali non sempre positivamente considerati.